MIUR/AOODRVE/UFF.III/16539/C2 Venezia, 23 dicembre 2015

Ai Dirigenti

Uffici Ambiti Territoriali

LORO SEDI

e p.c. Ai Dirigenti Scolastici

Istituti scolastici ogni ordine e grado

LORO SEDI

Ai responsabili regionali

ORGANIZZAZIONI SINDACALI comparto Scuola

LORO SEDI

OGGETTO: **D.M. n. 939 del 18.12.2015 - Nota Miur prot. 40816 del 21.12.2015 – CESSAZIONI DAL SERVIZIO PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA con decorrenza 1.9.2016.**

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul contenuto del D.M. n. 939 del 18 dicembre 2015 e della nota Miur prot. 40816 del 21.12.2015, con i quali vengono regolamentate le cessazioni dal servizio per il personale della scuola a decorrere dall’1.9.2016.

Si evidenzia il termine del **22 gennaio 2016** per la presentazione, da parte del personale del comparto scuola indicato in oggetto, delle domande di collocamento a riposo o di trattenimento in servizio.

**Le domande di cessazione dal servizio** devono essere inoltrate tramite la procedura “**Istanze on line” del sito internet del MIUR** (<http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml>)

**Le domande di pensione, secondo le indicazioni riportate nella citata C.M. n. 40816/2015,**  dovranno essere, invece, inviate direttamente all’ente previdenziale (INPS), **esclusivamente** attraverso le seguenti modalità:

1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’istituto, previa registrazione;
2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3. presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

Si richiama infine l’attenzione delle SS.LL. su alcuni punti della predetta nota Miur prot. 40816/205:

* *“Disposizioni in materia di salvaguardia*” - Nei confronti dei soggetti rientranti nella categoria dei **cosiddetti salvaguardati**  di cui all’articolo 11 bis, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 2013 (quarta salvaguardia) e all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 147 del 2014, (sesta salvaguardia) verranno fomite successive indicazioni per la presentazione delle domande di cessazione, dopo l’approvazione della legge di stabilità.
* “*Applicazione dell’articolo 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008”*  in cui viene precisato che il decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni

dalla legge 114/2014, **ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età di cui all’art. 509 – comma 5 - del D.Lvo 297/94**, lasciando invece invariato il comma 3 del predetto art. 509 che disciplina i trattenimenti in servizio **per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione**. Ne consegue che nel 2016 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo **66 anni e 7 mesi** di età entro il 31 agosto 2016, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Con riserva di fornire eventuali ulteriori indicazioni, si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE

f.to Rita Marcomini

Allegati:

* DM 939 del 18.12.2015
* Nota MIUR prot, 40816 del 21.12.2015